

26 maggio 2026

Al Procuratore Europeo per l'Italia
dott. Andrea Venegoni
European Public Prosecutor Office
11 Avenue J. F.Kennedy-L1855
Luxemborg Luxembourg

Alla Procura della Repubblica del FVG
Foro Ulpiano 1
34133 TRIESTE

OGGETTO: Esposto/Denuncia ex art. 331 c.p.p. – Manomissione della Roggia di Palmanova attraverso la cementificazione della sua sezione bagnata e la estirpazione della vegetazione riparia con il pretesto di un intervento di supposta “manutenzione straordinaria”. Lavori posti in atto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e finanziati con le risorse del PNRR.

Lo scrivente, Aldevis Tibaldi, nato il 16/07/47 a Porpetto in via A. Volta n.10 e colà residente, in nome proprio e per conto del *Comitato per la vita del Friuli rurale* che rappresenta in qualità di presidente,

ESPONE quanto segue:

1. I FATTI E LE CONSEGUENZE

. Al pari di quanto attuato in svariati corsi d'acqua minori del medio e basso Friuli con un crescendo di appalti degni di miglior causa e non giustificati da alcuna criticità, la Roggia di Palmanova, nel suo percorso attraverso i Comuni di Udine, Pavia di Udine, Santa Maria la Longa e Palmanova viene sottoposta a cosiddetti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria gestiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e dalla medesima affidati a ditte esecutrici.

. Detti lavori, finanziati con risorse del PNRR, e tali condizionati da significative semplificazioni in fase di appalto, devono seguire il cosiddetto principio di DNSH, affinché **non debbano arrecare alcun danno significativo all'ambiente.**

. Ciononostante, i lavori di cui sopra si sono tradotti nella cementificazione della sezione bagnata dell'alveo e quindi nella distruzione della vegetazione ripariale insediata da centinaia d'anni e tale da costituire un unicum paesaggistico e nella conservazione della biodiversità.

. Ne è derivato un sostanziale scompenso nel rapporto con l'ambito circostante. Le ricerche dimostrano che le zone ripariali sono strumentali al miglioramento della qualità dell'acqua per effetto di un fenomeno di autodepurazione, dimostrando un effetto particolarmente efficace di rimozione dei nitrati e denitrificazione dei fertilizzanti che vi possono penetrare dalle attività agricole circostanti e in un contesto agricolo sempre più intensivo.

. Con la profonda alterazione del chimismo, del regime idraulico e termometrico dell'acquifero, la cementazione estingue la saturazione del terreno attraversato; con essa la conseguente presenza della fauna acquatica e della catena alimentare, ovvero l'insieme dei rapporti tra gli organismi e i vegetali ivi insediati in un equilibrio vitale.

. Con l'abbattimento della cortina arborea e il manto vegetale spondale è venuto meno il corridoio ecologico, ovvero il rifugio di alquante specie protette e con esse l'habitat di insetti impollinatori, di anfibi e di svariati mammiferi. In particolare con gli abbattimenti avvenuti nell'indifferenza della nidificazione in atto e del periodo riproduttivo è stato inferto un colpo insanabile all'avifauna.

. Che a riprova di un ecosistema ricchissimo, descritto dalle cronache locali come un "piccolo paradiso" di biodiversità, in precedenti interventi di prosciugamento del fossato (ad esempio nel 2012), si è proceduto al salvataggio di decine di migliaia di pesci (43.000 esemplari) e sono stati documentati avvistamenti di aironi cinerini, folaghe, gallinelle d'acqua, germani, tartarughe d'acqua e persino esemplari di nutria albina.

. Che, laddove la Roggia si snoda in fregio alla sede stradale e nel corso dei lavori di che trattasi sono stati estirpati gli alberi e i cespugli arginali, è venuta meno la delimitazione visiva della depressione e con essa la sicurezza dei veicoli in transito.

. Nè, per altre ragioni può essere ignorato il fatto che le acque della Roggia di Palmanova, che già nel XIV secolo si disperdevano sotto Lavariano, nei pressi della Stradalta, vennero condotte alla fortezza di Palmanova nel dicembre del 1617 ad opera del generale Antonio Grimani, Provveditore della Serenissima. Cosicché, dopo quattrocento anni di vita, l'opera idraulica in questione deve ritenersi a tutti gli effetti un bene pubblico sottoposto a vincolo paesaggistico e monumentale: come tale sottoposta ad una specifica autorizzazione ministeriale da parte della Soprintendenza.

. Che Palmanova è città dichiarata Patrimonio dell'Umanità UNESCO e già nel 1987 la Soprintendenza archeologica per i beni artistici e storici del Friuli ha incluso la Roggia di Palma tra i beni da salvaguardare,

imponendo l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza qualunque progetto di opere che ne possa modificarne l'aspetto.

. Che, a maggior ragione, sorprende la risposta alla interrogazione n. 679 avanzata dal consigliere regionale Prof. Furio Honsell in data 22.12.25, dove l'interrogato, ovvero l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zannier, abbia ignorato che il corso d'acqua in questione fosse una Roggia pluricentenaria e quindi, diversamente dai canali di irrigazione, implicitamente soggetta alle leggi di tutela dei beni pubblici di acclarata rilevanza e vetustà, quindi di pertinenza della Sovrintendenza e non certo degli uffici regionali (Vedi allegato).

. Che la risposta di cui sopra, consegnata brevi manu e corredata da una specifica autodifesa da parte del CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA, dichiara senza mezzi termini, e confondendo i canali di irrigazione con le Rogge, *“che l'obiettivo del progetto di manutenzione straordinaria... è il risparmio della risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite dovute a infiltrazioni”*: quindi ignorando tutte le funzioni garantite dalla Roggia di Palmanova in quattro secoli di vita.

. Che la formazione del consenso conferito alla cementificazione della Roggia da parte degli uffici regionali appare a tutti gli effetti formale e per molti versi dovuta, tale comunque da seguire un percorso procedurale e una prassi sempre più consolidata, cioè tesa ad evitare ogni approfondimento e ogni confronto con il pubblico, per non dire quel dibattito pubblico sollecitato dall'Europa e praticato dalle Nazioni civili. Cosicché i lavori in questione hanno avuto inizio nella ignavia delle amministrazioni comunali interessate e persino nella assenza delle tabelle che ritualmente devono essere apposte sui luoghi di lavoro per dare notizia della loro consistenza, della durata e delle autorizzazioni emesse.

2. PROFILI NORMATIVI E POTENZIALI VIOLAZIONI

Alla luce di quanto esposto, si ravvisano concrete ipotesi di illecito amministrativo e penale in riferimento alle seguenti disposizioni:

. La mancata osservanza dell'Art. 9 della Costituzione italiana, che impegna la Repubblica a garantire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi;

. Il reato configurabile in caso di spogliazione, distruzione, deterioramento o uso illecito di un bene pubblico sottoposto a vincolo paesaggistico o monumentale (artt. 518-duodecies e 518-terdecies del Codice Penale). Eseguire lavori su beni paesaggistici o culturali senza la prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, configura un reato

contravvenzionale che comporta l'arresto e l'ammenda. Fermo restante il ruolo della Soprintendenza, ovvero l'autorizzazione preventiva nei confronti di qualsiasi intervento su beni vincolati (art. 146 D.Lgs. 42/2004). La violazione di tale parere vincolante rende l'opera abusiva e insanabile, facendo scattare l'ordine di demolizione e rimessione in pristino a carico dei responsabili.

- . La mancata osservanza della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” (art. 4, per la tutela degli habitat e art. 5 nei confronti dei periodi di nidificazione) e Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (art. 6, conservazione dei siti e delle specie), recepite con il DPR 357/1997 e successive modifiche (D.Lgs.128/2010);

- . La mancata presa d'atto del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo, del 24 aprile 2024, poi trasformato in legge sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), in particolare nei confronti degli artt. 4, 10 e 11, che impongono il ripristino degli ecosistemi acquatici, la demolizione dei manufatti che ne snaturano la originalità e quindi la cessazione del degrado degli habitat fluviali; Legge di prossima adozione da parte dello Stato Italiano dopo il completamento della mappatura dei degradi nazionali affidata all'ISPRA.

- . La mancata osservanza del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 3-quater (principio di precauzione e tutela dell'ecosistema) e delle norme in materia di difesa del suolo e tutela delle acque;

- . I ravvisati profili di responsabilità connessi alla corretta destinazione rispettosa della tutela ambientale, rendicontazione e trasparenza dei fondi PNRR, nonché al rispetto degli obblighi di informazione e partecipazione pubblica (L. 241/1990, Codice del Terzo Paesaggio – D.Lgs. 42/2004).

- . Si segnala altresì la possibile violazione degli artt. 30 e 31 della Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica) e della Convenzione di Berna (Legge 503/1981), per aver distrutto habitat di specie protette e aggravato il pericolo per la fauna.

- . I possibili profili di responsabilità per la mancata vigilanza da parte degli uffici regionali, comunali e specificatamente dei corpi incaricati di presidiare il territorio.

3. RICHIESTE

Stante i documentati, rilevanti dubbi sulla regolarità delle azioni sinora portate a termine dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e delle ditte affidatarie, nonché delle conseguenti spese che ne sono seguite e ne potranno seguire per la rimessione in pristino, si chiede alle spettabili Magistrature in epigrafe di verificare e sancire ogni possibile addebito

sotto il profilo penale, lesivo degli ordinamenti dello Stato italiano e della Comunità europea;

- - si chiede di eseguire le opportune indagini e, se vi fossero riscontrate violazioni integranti fattispecie penali, di perseguire i responsabili; con riserva del diritto di proporre opposizione avverso l'eventuale archiviazione ex art 408 e ss cpp;
- - di conseguenza si rimane a disposizione per ogni possibile futuro chiarimento ed integrazione, e nel contempo si richiama l'art. 4 della Legge 179/2017 a tutela dell'istante. Infine, qualora archiviato il presente esposto, si chiede di esserne debitamente informato ai sensi delle leggi vigenti e della Legge 241/1990, in particolare.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti:

ALDEVIS TIBALDI

ALLEGATI:

Interrogazione del prof. Furio Honsell:

Interrogazione a risposta orale n. 679

Oggetto: Interventi radicali sugli argini di rogge e canali da parte del Consorzio Ledra-Tagliamento:

necessari chiarimenti su impatti ambientali e profili di sicurezza

HONSELL

PREMESSO che nei Comuni di Udine, Pavia di Udine, Pradamano, Santa Maria la Longa e Bicinicco sono attualmente in corso interventi sulle rogge e sui canali ad opera del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento;

PREMESSO altresì che tali interventi risultano caratterizzati dall'utilizzo di mezzi pesanti e da operazioni di disboscamento degli argini che, in alcuni casi, appaiono radicali, con taglio massiccio di alberi e arbusti e che possono incidere in modo significativo sulla morfologia naturale dei corsi d'acqua e degli argini;

CONSIDERATO altresì che tali modifiche possono costituire un grave pericolo di annegamento per la fauna selvatica, anche in considerazione della prossimità al fiume Torre e del fatto che numerosi animali, soprattutto nelle ore notturne, attraversano la pianura;

RILEVATO che il rischio si estende anche alle persone, in quanto in diversi tratti i canali si sviluppano in adiacenza alle sedi stradali e, a seguito della rimozione della vegetazione arborea e arbustiva sugli argini, è venuta meno la funzione di delimitazione visiva del tracciato, con conseguente incremento delle condizioni di pericolosità;

RILEVATO altresì che interventi di cementificazione degli argini possono rendere difficoltosa la risalita in caso di caduta, anche in considerazione del fatto che alcune rogge presentano profondità rilevanti;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere:

se sia a conoscenza degli interventi in corso sulle rogge e sui canali nei Comuni interessati, con quali finalità siano stati autorizzati e se ne sia stata valutata la complessiva incidenza in termini di impatto ambientale, tutela della fauna selvatica e sicurezza delle persone;

se tali interventi siano stati sottoposti a valutazioni e verifiche di conformità al progetto approvato e alle normative vigenti in materia ambientale, paesaggistica e di sicurezza, nonché se siano previste o ritenute necessarie misure di mitigazione del rischio, incluse barriere o altri sistemi di protezione nei tratti maggiormente esposti;

se la Giunta non ritenga opportuno attivarsi affinché gli interventi in corso e quelli futuri vengano rimodulati, evitando operazioni eccessivamente radicali sugli argini e garantendo un adeguato equilibrio tra manutenzione idraulica, salvaguardia degli ecosistemi e sicurezza pubblica, anche mediante criteri di maggiore gradualità e attenzione al contesto territoriale.

Presentata alla Presidenza il giorno 22.12.2025

*** **

RISPOSTA

In premessa si precisa che gli interventi del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana cui si riferisce l'interrogazione sono effettuati non su rogge, ma su canali artificiali e cioè opere idrauliche costruite con il primario scopo di far transitare l'acqua di derivazione ad uso irriguo verso gli impianti di distribuzione.

In merito agli specifici quesiti formulati dal Consigliere interrogante si evidenzia che:

1) Gli interventi sono finalizzati ad un necessario ammodernamento dei canali con l'obiettivo dell'efficientamento delle reti per il risparmio della risorsa idrica e sono stati finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito di un bando PNRR, ricevendo un elevato punteggio da parte della commissione Ministeriale valutante con premialità sugli aspetti ambientali (risparmio idrico, gestione sostenibile, ecc.)

2) Come esplicitato all'interno della documentazione progettuale, e riportato puntualmente con i relativi esiti nella relazione tecnica che si allega alla presente risposta, si sono valutati preventivamente tutti i seguenti aspetti autorizzativi con gli Enti per le rispettive competenze:

- Verifica di assoggettabilità alla procedura di screening conclusa con nota n.10728/P dd 25/02/2022 dalla quale risulta che “non è necessario assoggettare il progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”;

- Autorizzazione idraulica regolarmente ottenuta (aut. Prot. N.9407 del 09/10/2024); Si è altresì verificata la non assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, alla Valutazione di incidenza ambientale, alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico e, per la tipologia degli interventi, l'esclusione dal rilascio di Autorizzazione paesaggistica e del Permesso edilizio.

3) Le operazioni di taglio necessarie alla realizzazione delle opere sono state previste ed eseguite esclusivamente nelle sole pertinenze idrauliche dei canali ovvero all'interno delle “fasce di rispetto idraulico” (L.R. 11/2015, R.D. 368 e 523/1904). Si ricorda che le fasce di rispetto idraulico definite dalle norme hanno la funzione di assicurare la stabilità delle sponde e garantire il libero accesso ai mezzi d'opera in ogni punto per poter intervenire sia ordinariamente ma soprattutto in caso di criticità;

un esempio possono essere l'insorgere di franamenti locali che determinano un'ostruzione del deflusso delle acque con conseguenti tracimazioni e allagamenti. Per assicurare la stabilità e la manutenibilità delle sponde, su tali fasce sono quindi vietate la piantumazione di alberi e siepi e la creazione di impedimenti ad una distanza inferiore ai quattro metri rispetto al piede dell'argine.

Al fine di preservare le piante autoctone di una certa valenza e i filari di gelsi piantumati sul ciglio dei canali, il Consorzio, coinvolgendo in queste valutazioni anche le stazioni forestali competenti per territorio, ha comunque scelto, dove possibile, di intervenire nell'ambito delle "fasce di rispetto idraulico" liberando una sola sponda.

Relativamente ai rischi per la fauna selvatica, si specifica che la soluzione manutentiva prescelta agevola l'uscita dal canale della fauna selvatica se questa, accidentalmente, dovesse entrare nel corpo idrico.

Si ribadisce infine che l'obiettivo del progetto di manutenzione straordinaria, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione allegata, è il risparmio della risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite dovute a infiltrazioni. La soluzione adottata consente di contemperare - per le dimensioni e forma del rivestimento e per il naturale rinverdimento della parte di sponda in terreno - sia il risparmio idrico sia il contesto territoriale nel quale il canale si imposta.

RELAZIONE TECNICA E NORMATIVA INTERVENTI CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

La rete di canali gestita dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è costituita da canali artificiali e rogge ad uso plurimo: irriguo, idroelettrico ed igienico sanitario. La differenza in termini vincolistici tra le 2 tipologie è sostanziale: i "canali" oggetto degli interventi citati nell'interrogazione, sono opere idrauliche costruite artificialmente nella loro interezza con il primario scopo di far transitare l'acqua di derivazione ad uso irriguo verso gli impianti di distribuzione, mentre le rogge (di Udine, di Palma, Cividina e Roiello di Pradamano) per la loro conformità e per la loro antica costruzione sono sottoposti a tutele paesaggistiche. Tutta questa rete è classificata dalla L.R. 11/2015 come corsi d'acqua di classe 4 così definiti: "canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi".

I progetti di ammodernamento dei canali sono stati finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, direzione generale dello sviluppo rurale – DISR I con l'obiettivo di efficientamento delle reti e di risparmio della risorsa idrica (in recepimento alla Direttiva CE 2000/60 direttiva quadro acque). I progetti infatti erano stati presentati su un bando del PNRR con premialità valutate sugli aspetti ambientali (risparmio idrico, gestione sostenibile, ...), sono stati sottoposti a valutazione da parte della commissione Ministeriale ricevendo un elevato punteggio ed ammessi a finanziamento. Le operazioni di taglio necessarie alla realizzazione delle opere sono state previste ed eseguite esclusivamente nelle sole pertinenze idrauliche dei canali (fasce di rispetto idraulico di cui alla L.R. 11/2015, R.D. 368 e 523/1904). Si ricorda che le fasce di rispetto idraulico definite dalle norme hanno la funzione di assicurare la stabilità delle sponde e garantire il libero accesso ai mezzi

d'opera in ogni punto per poter intervenire sia ordinariamente ma soprattutto in caso di criticità (es: franamenti locali con ostruzione del deflusso delle acque e conseguenti allagamenti). Su tali fasce sono pertanto vietate la piantumazione di alberi e siepi, la creazione di impedimenti, ad una distanza inferiore ai quattro metri rispetto al piede dell'argine. Viste le capacità di sbraccio dei moderni mezzi meccanici e la modesta larghezza dei corsi d'acqua, il Consorzio ha scelto di intervenire sulle fasce di "rispetto idraulico" liberando, dove possibile, una sola sponda, ciò al fine di preservare le piante autoctone di una certa valenza e i filari di gelsi piantumati sul ciglio dei canali, coinvolgendo in queste scelte anche le stazioni forestali competenti per territorio.

Nei casi di parallelismo tra la rete di canali e la viabilità stradale di competenza Comunale e sovracomunale il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992) stabilisce distanze per gli alberi di almeno 6 metri dalla strada e comunque non inferiore alla sua altezza massima per le strade extraurbane, mentre per i tratti urbani (salvo specifiche deroghe) le distanze aumentano drasticamente.

Gli interventi previsti si configurano come una manutenzione straordinaria in quanto i canali originariamente erano stati realizzati in terra su strati permeabili, ma hanno subito nel tempo interventi di contenimento delle erosioni, prima con rivestimenti in sassi "a secco" e, a partire dagli anni sessanta, con getti di calcestruzzo non armato a basso spessore. Tale soluzione ha evidenziato una scarsa durabilità nel tempo: oggi i rivestimenti risultano

gravemente ammalorati o del tutto assenti, in particolare in corrispondenza dei manufatti di regolazione e derivazione, dove le significative variazioni del livello idrico hanno causato un forte degrado o scalzamento del rivestimento. In alcuni tratti, l'azione erosiva dell'acqua ha comportato il cedimento della struttura, trasformando l'originale sezione idraulica trapezia in una sezione spanciata a "U". I rivestimenti storici sono in larghissima misura rinvenibili solo dopo aver scotciato il deposito superficiale. Per questa ragione ad un'analisi visiva il canale pare essere allo stato attuale completamente in terra, cosa che si rivela vera per limitati tratti tra l'altro quelli maggiormente erosi e quindi in stato precario.

Le lavorazioni progettate non prevedono scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, e non comportano allargamenti o approfondimenti rispetto allo stato attuale. Il progetto prevede unicamente la ricalibratura della sezione geometrica del canale e la posa di un rivestimento in calcestruzzo armato dello spessore di circa 15 cm sul fondo e sulle sponde.

L'impatto visivo, dopo l'entrata in servizio del canale, risulterà in breve tempo del tutto analogo alla situazione ex-ante, grazie ad un preciso modello idraulico che ha definito in ogni sezione l'altezza del tirante idraulico. Il rivestimento in calcestruzzo si estenderà sulle sponde per un'altezza tale da contenere la sola portata ordinaria di progetto rimanendo al di sotto del pelo libero dell'acqua e quindi difficilmente percettibile. Il necessario franco di sicurezza sarà garantito preservando le attuali sponde che, sulla parte superiore, resteranno in terra, il che consentirà il mantenimento e l'immediato rinverdimento della parte sommitale. Conseguentemente, in condizioni di normale esercizio, e con la proliferazione di

alghe, muschi e biofilm batterici, la superficie del calcestruzzo risulterà ancor meno percettibile. Negli anni il Consorzio ha eseguito molteplici interventi di questo tipo e ci sono diversi esempi visibili sul territorio.

Pertanto, le opere in progetto non comportano alterazioni volumetriche, nessuna sezione del canale verrà ampliata, anzi, si ripristina l'originale sezione trapezia che, il più delle volte, implica il riporto di materiale e quindi una restrizione della sezione rispetto all'attuale stato.

L'obiettivo del progetto - e la ragione per la quale il Ministero dell'Agricoltura ha conferito al Consorzio i finanziamenti dei progetti in parola - è il risparmio della risorsa idrica con la riduzione delle perdite dovute a infiltrazioni e pertanto la soluzione adottata consente di contemperare - per le dimensioni dell'altezza del rivestimento e per la velocità con cui viene rinverdata - sia il risparmio idrico sia il contesto territoriale nel quale il canale si imposta.

Relativamente ai citati rischi per la fauna selvatica (che non trova ancora una linea guida specifica da utilizzare nelle progettazioni), dove anche qui il Consorzio ha attuato provvedimenti di "buon senso" frutto delle osservazioni e delle esperienze decennali sulla gestione dei propri canali, si specifica che la soluzione a sezione trapezia piuttosto che a sezione a U a sponde "verticali" agevola di molto l'uscita della fauna selvatica se accidentalmente dovesse entrare nel corpo idrico.

Le geometrie dei canali in corso di realizzazione a valle dell'abitato di Udine hanno sviluppi laterali delle sponde e profondità ben inferiori rispetto al canale Principale posto a nord-ovest del centro cittadino, dove, attestato il rischio per la fauna selvatica, il Consorzio esegue interventi finalizzati esclusivamente alla salvaguardia della stessa, come la posa in opera di recinzioni e rampe di risalita.

Il Consorzio comunque terrà monitorata la situazione e si farà promotore per eseguire interventi a salvaguardia della fauna, in accordo e su finanziamento del servizio regionale competente.

PERMITTING

Come esplicitato all'interno della documentazione progettuale, si sono valutati preventivamente tutti gli aspetti autorizzativi con gli Enti per le rispettive competenze, di seguito brevemente riassunte:

- Valutazione di impatto ambientale: il progetto sopra citato non ricade in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 6 commi 6 e 7 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- Valutazione di incidenza: il progetto non è assoggettabile a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA) ai sensi del DPR n.120/2003;
- Verifica di assoggettabilità alla procedura di screening di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. conclusa con nota n.10728/P dd 25/02/2022 dalla quale risulta che "non è necessario assoggettare il progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006";
- Verifica preventiva dell'interesse archeologico: tale verifica non è dovuta in quanto i progetti non comportano nuove edificazioni, e comportano scavi che non raggiungono quote diverse da quelle già impiegate dei manufatti esistenti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (ultimo periodo);
- Autorizzazione idraulica: gli interventi ricadono lungo corsi d'acqua di classe 4 ai sensi della

L.R. n.11/2015 e l'autorizzazione è stata regolarmente ottenuta (aut. Prot. N.9407 del 09/10/2024);

- Autorizzazione paesaggistica: gli interventi in parola sono ascrivibili alle casistiche di esclusione di cui all'Allegato "A" del D.P.R. n.31 del 13/02/2017;

- Permessi edilizi: gli interventi relativi al presente progetto rientrano tra quelli di rilevanza

edilizia riconducibili all'attività di edilizia libera definita dall'art. 6 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, dall'art. 6 della L.R. n.19 del 11/11/2009 e successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n.18/Pres del 20/01/2012 pertanto non necessitano di autorizzazione edilizia.